

Redditi in paesi black list, raddoppio termini attivo

Raddoppio dei termini ancora operante per i redditi occultati in paesi black list. Anche se la Svizzera dal 2024 non è più inserita nella lista dei paradisi fiscali, le mancate dichiarazioni relative a tali attività per l'anno 2013 potevano essere accertate finanche nel 2022, come nel caso di specie ha fatto l'Agenzia delle Entrate. Così ha deciso la cgt di Varese con la sentenza n. 223/2024, rigettando il ricorso del contribuente, sancendo l'obbligo dichiarativo "anche" per i redditi esteri del contribuente al quale non sia stata riconosciuta la qualità di residente estero, anche in forza della presunzione dell'art. 2, comma 2 bis, del tuir, rendendosi così applicabile l'art. 12, commi 2 e 2 bis, del dl 78/2009, appunto sul raddoppio dei termini del relativo accertamento. Circa il merito dell'avviso, l'ufficio aveva contestato la legittimità della residenza elvetica che egli aveva assunto diversi anni prima (anche per questi contestata con altri avvisi, con acquiescenza quello del 2010). Il ricorrente però aveva ritenuto che la residenza svizzera dal 2013 fosse ampiamente provata, li vivendo con la moglie in un'abitazione utilizzata in via permanente, avendone localizzato i suoi interessi economici e pagandovi le imposte previste dalla legge elvetica, non avendo invece a disposizione alcuna abitazione "abituale" in Italia. Dalle evidenze processuali era però emerso che egli fino al 2014 avesse mantenuto la residenza a Varese, che fosse il proprietario di un altro immobile oltre che di autovetture e moto con targa italiana, e di avere mantenuto una partita IVA fino al 2014, avendo collaborato con società sportive in Italia. Facilmente superata anche l'obiezione sulla presunta violazione del divieto di doppia imposizione, essendo applicabile - ove ne ricorrano i presupposti - il meccanismo del riconoscimento del credito d'imposta ex art. 165 Tuir. Peraltro, dato l'allungamento dei termini ordinari di accertamento (legge di stabilità 2016), è da ritenere che a decorrere dall'anno di imposta 2016 la normativa speciale per quelli non dichiarati e detenuti nei paesi black list, l'Agenzia delle Entrate potrà usufruire del termine di dieci anni per il caso di dichiarazione infedele e di quattordici per quello di omessa dichiarazione dei termini.

Emilio de Santis

—© Riproduzione riservata—■

